



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di una piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi industriali da realizzarsi nella zona industriale portuale del comune di Taranto, località Punta Rondinella, presentata dalla società Hydrochemical Service S.r.l., via per Statte, km 2,00 - 74100 Taranto, in data 22 marzo 1999 e pervenuta in data 25 marzo 1999;

VISTA la documentazione consegnata dal proponente consistente negli elaborati di progetto e studio d'impatto ambientale con relativi allegati, nonché le documentazioni integrative richieste dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 6435/VIA/A.O.13.i del 16 giugno 1999, pervenute in data 23 novembre 1999;

VISTA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 17 marzo 2000, prot. n. ST/409/6300/2000, con cui si esprime parere favorevole;

VISTO il parere formulato in data 6 luglio 2000 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla società Hydrochemical Service S.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto per la realizzazione di una piattaforma di trattamento di rifiuti speciali liquidi, pericolosi e non pericolosi, derivanti prevalentemente da attività marittimo-portuali e il cui sistema di trattamento è costituito

MM

AR

fase biologica a fanghi attivi ad ossigeno puro, preceduta e seguita da pretrattamenti specifici
menti di finissaggio, da realizzarsi nel Comune di Taranto, in località Punta Rondinella;
valutato che :

nto attiene il Quadro Programmatico:

Il progetto non risulta in contrasto con le indicazioni del vigente PRG del Comune di Taranto, in particolare per quanto attiene alla destinazione d'uso del sito in esame.

L'impianto sarà realizzato all'interno di una area già destinata ad attività di stoccaggio di prodotti chimici liquidi ed utilizzerà alcune infrastrutture già esistenti nel sito.

L'iniziativa proposta è motivata con la mancanza di impianti idonei al trattamento di rifiuti liquidi prodotti nelle piccole e medie aziende dell'area tarantina. Lo Studio di Impatto Ambientale infatti non reca alcun riferimento ad altri strumenti di pianificazione territoriale o settoriale e non assume a base delle caratteristiche progettuali e dimensionali dell'impianto stime previsionali della produzione di rifiuti nella provincia di Taranto o nell'ipotetico bacino d'utenza della piattaforma;

nto attiene il Quadro Progettuale:

- L'impianto proposto, destinato a trattare un flusso di rifiuti liquidi di varia natura con una portata massima di 200 mc/g ,prevede un trattamento finale di tipo biologico a fanghi attivi anche per i rifiuti che, per il contenuto di particolari inquinanti inorganici, devono essere preventivamente assoggettati a trattamenti chimico-fisici. La presenza di una fase di trattamento biologico nel ciclo produttivo determina, al fine di evitare fenomeni di "avvelenamento" della massa biologica dispersa, l'esigenza di limitare la presenza di sostanze tossiche nei reflui inviati al trattamento, preselezionando i rifiuti trattabili all'impianto ed ottimizzando i pretrattamenti previsti.
- Il dimensionamento dell'impianto è stato effettuato con riferimento ai limiti della Tab. A della L. 319/76, in considerazione dell'originaria ipotesi di smaltimento dei reflui in unità geologica profonda. A seguito della successiva modifica progettuale che prevede l'immissione dello scarico nel collettore fognario di adduzione al costruendo impianto pubblico di depurazione, i limiti di riferimento sono quelli previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/99. Tali limiti risultano meno restrittivi di quelli posti alla base della progettazione e pertanto l'impianto di trattamento dovrebbe essere in grado di rispettarli, con ampio margine di sicurezza.



Il Ministro dell' Ambiente

- L'impiego del campo boe e della sea-line esistenti per il trasferimento diretto dei rifiuti liquidi dalle navi ai serbatoi di stoccaggio è condizionato dalla preventiva esecuzione delle attività di straordinaria manutenzione necessarie per il perfetto ripristino funzionale degli stessi campo boe e sea-line, da sottoporre a specifico collaudo.
- La produzione prevista di fanghi derivanti dai trattamenti depurativi è di 1,5 mc/g, da smaltire in discariche 2B; il trattamento adottato non produce emissioni convogliate in atmosfera e nel progetto sono previsti accorgimenti, comunque migliorabili, per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni diffuse.

per quanto attiene il Quadro Ambientale:

- L'impianto proposto è previsto all'interno di un'area già parzialmente attrezzata e non determina alterazioni al tessuto circostante, costituito da una successione di insediamenti industriali.
- I potenziali impatti ambientali riconducibili alla realizzazione dell'impianto sono modesti, così come poco significativi risultano quelli relativi alle normali condizioni di esercizio. In considerazione delle modeste dimensioni dell'impianto e della possibilità di alimentazione anche con condotta, si può ritenere molto contenuto anche il potenziale impatto legato al conferimento dei rifiuti su gomma.
- La presenza, nell'area di proprietà, di una fascia di terreno pianeggiante lievemente degradante verso la linea di costa e non impegnata dall'iniziativa in progetto, destinata dallo stesso come area a verde, può consentire di realizzare un primo intervento di recupero ambientale di un'area che, pur gravemente degradata ambientalmente e paesaggisticamente, conserva significative potenzialità ambientali.

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate in seguito nel presente decreto;

CONSIDERATO CHE la Regione Puglia non ha formulato osservazioni o rilievi in merito al predetto intervento;

Handwritten signature

CONSIDERATO la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 17 marzo 2000, ST/409/6300/2000, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di compatibilità ambientale, in conformità con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, e in cui si sottolinea:

l'importanza di studiare con più dettaglio gli elementi architettonici ed ambientali da realizzare per la fascia destinata a verde – già prevista nel progetto – che dovrà fare da schermo verso il mare e che, quale zona di verde ad uso collettivo o passeggiata pedonale a mare, potrebbe essere interessante elemento di pianificazione da prevedere anche per le aree limitrofe, lungo tutta la costa, al fine di avviare un processo di recupero ambientale di un'area che, pur trovandosi in un territorio già degradato urbanisticamente e già connotato come area industriale, invece, per le sue potenzialità ambientali, meriterebbe di essere rivalutato”;

l'importanza di seguire le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, consistenti nel predisporre “ *la sorveglianza di personale tecnico a tutti i lavori da svolgersi e, quindi, di conoscere preventivamente l'inizio dei lavori*”. La Soprintendenza fa presente inoltre che le eventuali spese per scavo o recuperi archeologici dovranno essere a carico del richiedente.

ESCLUSO ATTO CHE non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi del comma 9 della legge 349/1986;

DECRETATO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera in oggetto;

E S P R I M E

l'esito positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi industriali da realizzarsi nella zona industriale portuale del Comune di Taranto, località Punta Rondinella, **a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni :**

- a) L'avvio dell'esercizio dell'impianto è condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue nel costruendo collettore di adduzione all'impianto di trattamento pubblico ed alla realizzazione delle relative opere di allaccio, secondo le modalità che il Gestore di detto impianto potrà indicare.
- b) La potenzialità dell'impianto di trattamento nel suo complesso non potrà eccedere i 200 mc/g. La portata dell'effluente in uscita dall'impianto dovrà essere misurata e registrata con apposito misuratore e registratore continuo di portata nonché con misuratore volumetrico, entrambi sigillati; i valori di portata dello scarico registrati



Il Ministro dell'Ambiente

dovranno essere trasmessi periodicamente all'Autorità competente al rilascio dell'autoirizzazione allo scarico.

- c) In corrispondenza dell'allaccio al collettore fognante dovrà essere installato un campionatore automatico delle acque scaricate con sistema di sigillatura e conservazione dei campioni a disposizione dell'Autorità di controllo.
- d) L'esercizio del campo boe e della sea-line è condizionato all'esito favorevole dello specifico collaudo di competenza della Capitaneria di porto, da eseguire ai sensi dell'art. 48 Reg. C.N.
- e) I rifiuti liquidi conferiti attraverso la sea-line e trattati presso l'impianto potranno essere unicamente rifiuti derivanti dalle normali attività di navigazione (acque di sentina, zavorra, lavaggio, etc.) scaricati direttamente dalle navi produttrici o da natanti di società autorizzate alle attività di prelievo dei reflui di bordo con l'esclusione di rifiuti liquidi di altra provenienza trasportati via mare. La quantità di rifiuti scaricati dovrà essere misurata con doppio sistema di misuratore e registratore continuo della portata e misuratore volumetrico, entrambi sigillati, da installare sulla tubazione di adduzione ai serbatoi di stoccaggio.
- f) Uno dei serbatoi esistenti presso l'impianto dovrà essere dedicato esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti provenienti da sea-line ed accettati con riserva, per i quali è necessaria la verifica della trattabilità presso l'impianto.
- g) L'impianto di aspirazione e deodorizzazione previsto, con scrubber a doppia colonna, dovrà essere integrato da un sistema di filtrazione a carboni attivi. All'impianto dovranno essere inoltre collegati gli sfiati dei serbatoi e delle vasche di stoccaggio; il sistema di aspirazione dovrà essere attivato almeno durante le operazioni di carico-scarico.
- h) L'inizio dei lavori di realizzazione della piattaforma dovrà essere preventivamente comunicato alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, al fine di consentire la sorveglianza di personale tecnico a tutti i lavori da eseguirsi.
- i) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato alla Regione Puglia ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un progetto di mitigazione ambientale da realizzare nella fascia di terreno indicata nel progetto come area a verde che preveda la realizzazione di un filtro ed uno schermo verso il mare, utilizzando essenze arboree ed arbustive appartenenti alle serie della vegetazione autoctona, secondo le modalità previste dalle "Linee guida per gli interventi di ingegneria naturalistica" del Ministero dell'Ambiente.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alla società Hydrochemical s.r.l. ed alla Regione Puglia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, li 12 DIC. 2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI**



La presente copia fotostatica composta di N. 3..... fogli è conforme al suo originale

Roma, li 13.12.2000. S.